

PROVVEDIMENTO del 6 luglio 1999 n. 1207 G.**Relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione**

(testo coordinato con i Provvedimenti ISVAP 10 aprile 2003 n. 2184; 16 settembre 2005 n. 2372; 10 agosto 2006 n. 2460 e con il Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO**

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative, recante approvazione del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO in particolare l'art. 1 del suddetto decreto legislativo che individua l'ambito di applicazione del decreto stesso e l'art. 6, comma 1, lettera b), che attribuisce all'ISVAP il potere di prevedere informazioni integrative o più dettagliate nonché documentazione necessaria all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali;

VISTO il provvedimento ISVAP del 5 ottobre 1998, n. 1008, recante disposizioni per la redazione in EURO del bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

RITENUTA la necessità che le imprese di assicurazione e riassicurazione forniscano all'ISVAP, a fini di vigilanza, informativa sull'andamento della gestione nel corso dell'esercizio;

Dispone

Art. 1
Definizioni

1. Nel presente provvedimento l'espressione:
 - a) "relazione semestrale" indica la relazione sull'andamento della gestione dell'impresa relativa al primo semestre dell'esercizio redatta in conformità al d.lgs. n. 173/1997¹;
 - b) ["relazione semestrale consolidata" indica la relazione sull'andamento della gestione del complesso delle imprese del gruppo relativa al primo semestre dell'esercizio redatta in conformità ai principi contabili internazionali (di seguito IAS/IFRS) emanati dallo IASB (*International Accounting Standard Board*) ed omologati in sede comunitaria secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali]²;
 - c) "imprese" indica le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica di cui all'art.1, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e le sedi secondarie di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto;
 - d) "società di revisione" indica le società iscritte nell'albo speciale di cui all'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58;
 - e) "d.lgs. n. 173/1997" indica il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.
 - f) ["relazione semestrale IAS/IFRS" indica la relazione sull'andamento della gestione dell'impresa relativa al primo semestre dell'esercizio redatta in conformità agli IAS/IFRS]³.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione individuato dall'art.1 del d.lgs. n. 173/1997.

Art. 3
Relazione semestrale dell'impresa

1. Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente provvedimento e che non redigono il bilancio di esercizio in conformità agli IAS/IFRS redigono, a fini di vigilanza, la relazione semestrale secondo quanto disposto dagli articoli successivi⁴.
2. La relazione semestrale si compone di prospetti contabili e del commento.

Art. 4
Prospetti contabili

1. I prospetti contabili relativi allo stato patrimoniale ed al conto economico sono redatti in conformità rispettivamente agli allegati I e II al presente provvedimento.

¹ Lettera così modificata dal Provvedimento ISVAP 2460/2006.

² Lettera modificata dal Provvedimento ISVAP 2460/2006 e successivamente abrogata dal Regolamento ISVAP 7/2007.

³ Lettera aggiunta dal Provvedimento ISVAP 2460/2006 e successivamente abrogata dal Regolamento ISVAP 7/2007.

⁴ Comma così modificato dal Provvedimento ISVAP 2460/2006.

Art. 5
Commento

1. Il commento deve contenere le informazioni atte ad illustrare la situazione patrimoniale e l'andamento economico del semestre, rappresentati nei prospetti contabili, e i criteri di valutazione utilizzati, per consentire di valutare la gestione dell'impresa ed il risultato di periodo.
2. Il commento deve, inoltre, indicare gli eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura del semestre che possano incidere in misura rilevante sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell'impresa nonché fornire informazioni sull'andamento degli affari che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.
3. Il commento è redatto in conformità agli schemi e alle disposizioni contenute nell'allegato III al presente provvedimento. Nel commento, oltre alle informazioni richieste, sono riportate le altre informazioni complementari utili ai fini di cui al comma 1.

[Art. 5 bis
Relazione semestrale IAS/IFRS

1. Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente provvedimento e che redigono il bilancio di esercizio in conformità agli IAS/IFRS redigono, a fini di vigilanza, la relazione semestrale IAS/IFRS in conformità ai prospetti (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario) annessi al presente provvedimento. La relazione semestrale IAS/IFRS comprende note redatte secondo un'informativa completa ai sensi dello IAS 34, nell'ambito delle quali le imprese includono i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:
 - "Stato Patrimoniale per gestione";
 - "Conto Economico per gestione";
 - "Dettaglio delle partecipazioni";
 - "Dettaglio degli attivi materiali e immateriali";
 - "Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori";
 - "Dettaglio delle attività finanziarie";
 - "Dettaglio delle attività e passività relative a contratti allorché il rischio dell'investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione";
 - "Dettaglio delle riserve tecniche";
 - "Dettaglio delle passività finanziarie";
 - "Dettaglio delle voci tecniche assicurative";
 - "Proventi e oneri finanziari e da investimenti";
 - "Dettaglio delle spese di gestione".
2. Per la compilazione dei prospetti della relazione semestrale IAS/IFRS, le imprese applicano, in quanto compatibili, le Istruzioni allegate al Provvedimento ISVAP 22 dicembre 2005 n. 2404.
3. La relazione semestrale IAS/IFRS comprende in ogni caso le informazioni generali sull'attività assicurativa di cui al punto A, lettere da b) ad f) dell'Allegato III nonché quelle di cui al punto E del citato Allegato.]⁵

⁵ Articolo aggiunto dal Provvedimento ISVAP 2460/2006 e successivamente abrogato dal Regolamento ISVAP 7/2007.

[Art. 6

Relazione semestrale consolidata

1. Le imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato ai sensi degli articoli 58 e 60 del d.lgs. n. 173/1997 redigono, a fini di vigilanza, la relazione semestrale consolidata in aggiunta alla relazione semestrale dell'impresa.
2. La relazione semestrale consolidata si compone dei prospetti (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario) annessi al presente provvedimento e delle note redatte secondo un'informativa completa ai sensi dello IAS 34, nell'ambito delle quali le imprese includono i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:
 - "Stato Patrimoniale per settore di attività";
 - "Conto Economico per settore di attività";
 - "Area di consolidamento";
 - "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate";
 - "Dettaglio degli attivi materiali e immateriali";
 - "Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori";
 - "Dettaglio delle attività finanziarie";
 - "Dettaglio delle attività e passività relative a contratti emessi da compagnie di assicurazione allorché il rischio dell'investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione";
 - "Dettaglio delle riserve tecniche";
 - "Dettaglio delle passività finanziarie";
 - "Dettaglio delle voci tecniche assicurative";
 - "Proventi e oneri finanziari e da investimenti";
 - "Dettaglio delle spese della gestione assicurativa".
3. Per la compilazione dei prospetti della relazione semestrale consolidata, le imprese applicano, in quanto compatibili, le Istruzioni allegate al Provvedimento ISVAP 22 dicembre 2005 n. 2404.
4. Alla relazione semestrale consolidata si applica l'art. 4 del Provvedimento ISVAP 22 dicembre 2005 n. 2404]⁶.

Art. 7

Principi di redazione e criteri di valutazione

1. Alla relazione semestrale si applicano i principi di redazione e i criteri di valutazione prescritti per il bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione e, ove l'impresa sia tenuta alla redazione della relazione in forma consolidata, anche quelli prescritti per il bilancio consolidato.
2. In relazione alle riserve tecniche le imprese illustrano, nel commento-parte B, le metodologie utilizzate per l'applicazione dei criteri di valutazione di cui al comma 1, se diverse da quelle adottate in sede di redazione del bilancio di esercizio.
3. Qualora, in casi eccezionali, nella redazione della relazione semestrale le imprese utilizzino criteri di valutazione diversi rispetto a quelli adottati in sede di redazione dell'ultimo bilancio, è data espressa indicazione nel commento dei diversi criteri adottati,

⁶ Articolo modificato dal Provvedimento ISVAP 2460/2006 e successivamente abrogato dal Regolamento ISVAP 7/2007.

delle motivazioni e degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico⁷.

4. Le imprese conservano le evidenze gestionali interne relative agli importi della relazione semestrale non direttamente rilevabili dalla contabilità⁸.

Art. 8

Relazione della società di revisione

1. Ai fini dell'applicazione delle procedure di revisione contabile limitata di cui al principio raccomandato dalla CONSOB per la revisione contabile della relazione semestrale, la relazione semestrale è sottoposta all'esame della società di revisione incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'art. 73 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 79 e 80 del d.lgs. n. 173/1997. La società di revisione si avvale di un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942 n. 194⁹.
2. La relazione della società di revisione è allegata alla relazione semestrale¹⁰.
3. [Alla relazione semestrale delle imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2]¹¹.

Art. 9

Osservazioni del collegio sindacale

1. La relazione semestrale è corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale. A tal fine gli amministratori dell'impresa trasmettono la relazione semestrale al collegio sindacale entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio¹².

Art. 10¹³

Giudizio dell'attuario incaricato

1. L'attuario incaricato di cui all'art. 20 bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, introdotto dall'art. 79 del d.lgs 173/1997, esprime, in una nota tecnica, il proprio giudizio sul metodo adottato e sulle basi tecniche impiegate, anche se implicite, nel calcolo delle riserve tecniche iscritte nella relazione semestrale, dandone adeguata illustrazione.
 2. L'attuario incaricato di cui all'art. 20 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, esprime, in una nota tecnica, il proprio giudizio sui procedimenti e sui metodi seguiti nel calcolo delle riserve tecniche dei rami 10 e 12 di cui al punto A dell'allegato al d. lgs. 175/95, iscritte nella relazione semestrale, dandone adeguata illustrazione.
- [2 bis. Per le imprese che redigono la relazione semestrale IAS/IFRS, l'attuario incaricato esprime i giudizi di cui ai commi 1 e 2 con riferimento alle riserve tecniche determinate, per l'insieme dei contratti emessi dall'impresa di assicurazione, in base ai principi nazionali senza i cambiamenti consentiti dai paragrafi 21-30 dell'IFRS 4. L'attuario incaricato esprime altresì il proprio giudizio sui metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruità delle passività assicurative di cui ai paragrafi 15-19 dell'IFRS 4 ed illustra gli

⁷ Comma così modificato dal Provvedimento ISVAP 2460/2006

⁸ Comma così modificato dal Provvedimento ISVAP 2460/2006 e dal Regolamento ISVAP 7/2007.

⁹ Comma così modificato dal Provvedimento ISVAP 2460/2006 e dal Regolamento ISVAP 7/2007.

¹⁰ Comma così modificato dal Provvedimento ISVAP 2460/2006 e dal Regolamento ISVAP 7/2007.

¹¹ Comma abrogato dal Regolamento ISVAP 7/2007.

¹² Comma così modificato dal Provvedimento ISVAP 2460/2006 e dal Regolamento ISVAP 7/2007.

¹³ Articolo sostituito dal Provvedimento ISVAP n. 2372/2005.

effetti dei cambiamenti dei principi contabili applicati che hanno concorso alla determinazione delle riserve tecniche iscritte nella relazione semestrale IAS/IFRS]¹⁴

3. Le note di cui ai commi precedenti sono trasmesse all'ISVAP unitamente ai prospetti tecnici di vigilanza di cui al successivo art. 12.

Art. 11

Termine di trasmissione all'ISVAP

1. La relazione semestrale, corredata della documentazione di cui ai precedenti articoli 8 e 9 e della copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione, è trasmessa all'ISVAP entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio¹⁵.
2. La relazione semestrale delle imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione, corredata della documentazione di cui ai precedenti articoli 8 e 9 e della copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione, è trasmessa all'ISVAP entro sei mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio¹⁶.
3. Per le sedi secondarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente provvedimento, la relazione semestrale è redatta dal rappresentante generale per l'Italia e trasmessa all'ISVAP corredata della relazione di cui all'art. 8, entro il termine stabilito dal comma 1.

Art. 12

Prospetti tecnici di vigilanza

1. L'ISVAP stabilisce con propria circolare i prospetti che le imprese trasmettono entro gli stessi termini di cui all'art. 11, ai fini dell'acquisizione da parte dell'ISVAP medesimo, in forma standardizzata, di dati e informazioni riferiti al semestre.

Art 13

Disposizioni transitorie e finali

1. E' facoltà dell'impresa allegare alla relazione semestrale il rendiconto finanziario¹⁷.
2. Per la relazione semestrale dell'esercizio 1999 e per la relazione semestrale consolidata dell'esercizio 2000 può essere omissivo, nei prospetti contabili relativi allo stato patrimoniale e al conto economico, il raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
3. La relazione semestrale è redatta in migliaia di euro¹⁸.
4. Le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione trasmettono all'ISVAP la relazione semestrale in due copie. Un esemplare della relazione da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale dal rappresentante legale dell'impresa. Un esemplare dei documenti di cui agli articoli 8 e 9 da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale rispettivamente dal rappresentante della società di revisione e dai componenti del collegio sindacale¹⁹.
5. E' abrogata la circolare ISVAP n. 248 del 9 giugno 1995.

¹⁴ Comma aggiunto dal Provvedimento ISVAP 2460/2006 e successivamente abrogato dal Regolamento ISVAP 7/2007.

¹⁵ Comma così modificato dal Provvedimento ISVAP 2460/2006 e sostituito dal Regolamento ISVAP 7/2007.

¹⁶ Comma così modificato dal Regolamento ISVAP 7/2007.

¹⁷ Comma così modificato dal Provvedimento ISVAP 2460/2006.

¹⁸ Comma così modificato dal Provvedimento ISVAP 2460/2006.

¹⁹ Comma così modificato dal Provvedimento ISVAP 2184/2003, dal Provvedimento ISVAP 2460/2006 e dal Regolamento ISVAP 7/2007.

Art. 14
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dal primo semestre dell'esercizio 1999 per la relazione semestrale dell'impresa e a partire dal primo semestre dell'esercizio 2000 per la relazione semestrale consolidata.

Art. 15.
Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente